

1° aprile 2022

INFORMAZIONI FISCALI N. 6/2022

Segnalazione scadenze aprile

In allegato si segnalano i seguenti adempimenti, aventi *scadenza* nel mese di aprile nonché il **2 maggio**.

11.4.2022 – Comunicazione annuale operazioni in contanti con turisti esteri

**15.4.2022 – Ravvedimento omesso o insufficiente versamento saldo IVA
dichiarazione annuale 2021 con *sanzione ridotta***

19.4.2022 – Versamento ritenute sui dividendi corrisposti nel 1° trimestre 2022

30.4.2022 – Assemblea per approvazione bilancio

2.5.2022 – Dichiarazione e versamento regime IVA speciale OSS

Istanza rimborso o compensazione IVA 1° trimestre 2022

Detrazione IVA acquisti 2021

Dichiarazione annuale IVA 2022 anno 2021

Opzione consolidamento IVA di gruppo anno 2022

Versamento annuale imposta di bollo documenti informatici

**Comunicazione dati operazioni transfrontaliere (c.d. *esterometro*)
1° trimestre 2022**

Per ciascuno degli adempimenti di cui sopra sono indicati in allegato la data di scadenza, le fonti normative di riferimento e le modalità applicative, nonché le precedenti circolari *Informazioni fiscali* che contengono approfondimenti sul punto specifico.

In particolare, ricordiamo che il **30 aprile 2022** scade il termine per l'**approvazione del bilancio** relativo all'esercizio chiuso il **31 dicembre 2021**.

Infine, si segnala che il **2 maggio 2022** scade il termine per la presentazione telematica dell'istanza di **rimborso o compensazione dell'IVA** relativa al **primo trimestre 2022**, per la presentazione della **dichiarazione IVA 2022** relativa all'anno 2021, per l'esercizio dell'**opzione consolidamento IVA di gruppo** nella dichiarazione IVA 2022 e per la comunicazione dei dati delle **operazioni transfrontaliere** relative al **1° trimestre 2022**.

Si ricorda che la presente circolare e quelle richiamate nel testo possono essere consultate dai clienti dello Studio sul sito internet www.pdatax.com.

Cordiali saluti


Mario Difino


Francesca Scarfò

Allegato

22Info06

Le *Informazioni fiscali* sono riservate ai clienti dello *Studio Piccoli, Difino & Associati*. Esse illustrano alcuni provvedimenti fiscali di particolare interesse e segnalano le principali scadenze tributarie *annuali o trimestrali*. L'elenco delle principali scadenze tributarie *mensili* è a disposizione dei clienti dello Studio sul sito internet www.pdatax.com.

Le *Informazioni fiscali* e le altre circolari predisposte dallo Studio non contengono una trattazione completa degli argomenti segnalati e non costituiscono un parere professionale.

Lo *Studio Piccoli, Difino & Associati* non assume alcuna responsabilità circa eventuali lacune o inesattezze delle proprie circolari informative. I clienti che necessitano di un parere professionale circa gli argomenti trattati sono pregati di contattare i professionisti dello Studio.

11.4.2022	Comunicazione annuale operazioni in contanti con turisti esteri
------------------	--

L'11 aprile 2022 *scade* il termine di presentazione telematica, mediante il *modello polivalente*, della comunicazione delle **operazioni legate al turismo** effettuate *in contanti* nell'anno solare 2021 per importo **pari o superiore a 2.000 euro**, ai sensi dell'art. 3, D.L. 16/2012 in deroga alle limitazioni al trasferimento di denaro contante di cui all'articolo 49, c. 1, D.Lgs. 231/2007. Si ricorda che le operazioni di cui trattasi possono essere effettuate in contanti fino al limite di **14.999,99 euro** per le operazioni nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza **fuori del territorio dello Stato**.

Si tratta delle operazioni poste in essere da parte dei soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del DPR 633/1972 (commercianti, ristoratori, albergatori ed agenzie di viaggio) nei confronti di persone fisiche non residenti nello Stato, aventi cittadinanza diversa da quella di uno dei paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo (vedi *Informazioni fiscali 2.4.2013*).

Si ricorda che il **limite massimo** per ciascuna operazione con soggetti nazionali o comunitari è stato ridotto a **999,99 euro** a decorrere **dal 1° gennaio 2023** dall'art. 3, comma 6-*septies*, D.L. 30.12.2021, n. 228.

Si rinvia alla nostre *Circolari 14.3.2017 e 3.1.2022* per eventuali approfondimenti in merito a quanto sopra. ▲

15.4.2022	Ravvedimento omesso o insufficiente versamento saldo IVA dichiarazione annuale 2021 con sanzione ridotta
------------------	---

Scade il termine per regolarizzare l'omesso o insufficiente versamento del saldo IVA 2021 entro il 16 marzo u.s. (vedi *Informazioni fiscali 1.3.2022, n. 5*, con **sanzione ridotta** all'1,5% del tributo ai sensi degli artt. 13, D.Lgs. 471/1997 e 13, comma 1, lett. a), D.Lgs. 472/1997 (c.d. *ravvedimento operoso*).

Ai fini del *ravvedimento* devono essere versati entro la scadenza *il tributo omesso*, gli *interessi moratori* calcolati al tasso legale (pari all'**1,25% annuo dal 1° 1.2022**) con maturazione giorno per giorno (vedi *Informazioni fiscali 20.12.2021*) e le relative *sanzioni*.

Il ravvedimento non è applicabile qualora vi sia già stata la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento (comprese le comunicazioni da controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni).

Il pagamento del tributo, degli interessi moratori e della sanzione ridotta deve essere eseguito utilizzando il modello F24, da compilare come segue:

INFORMAZIONI FISCALI 1° 4.2022

Sezione Mod. F24	Cod. tributo	Anno di riferimento	Legenda
ERARIO	6099	2021	Versamento saldo IVA
ERARIO	8904	2021	Sanzione pecuniaria IVA
ERARIO	1991	2021	Interessi su ravvedimento IVA



19.4.2022 **Versamento ritenute sui dividendi corrisposti nel 1° trimestre 2022**

Scade il termine per il versamento delle ritenute alla fonte operate in relazione ai dividendi corrisposti nel *primo trimestre 2022*, ai sensi dell'art. 8, DPR n. 602/1973, come segue. Poiché il termine ordinario del 16 aprile scade di sabato e il 18 aprile è festivo, la scadenza è prorogata al 19 aprile, primo giorno lavorativo successivo.

Ritenute a titolo d'acconto su utili distribuiti da società:

Sezione Mod. F24	Cod. tributo	Anno di riferimento
ERARIO	1035	2022

Ritenute su utili distribuiti a persone fisiche non residenti o a società ed enti con sede legale o amministrativa estera:

Sezione Mod. F24	Cod. tributo	Anno di riferimento
ERARIO	1036	2022



30.4.2022 **Assemblea per approvazione bilancio**

Ai sensi dell'art. 2364, c. 2, c.c., l'assemblea dei soci deve essere convocata entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Trattandosi di termine mobile, il termine ultimo per l'assemblea di approvazione del bilancio al **31 dicembre 2021** scade il 30 aprile 2022.

Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione prevista dall'articolo 2428 c.c. ▲

2.5.2022 **Dichiarazione e versamento regime IVA speciale OSS**

Scade il termine per la trasmissione della **dichiarazione IVA** relativa al **primo trimestre 2022** da parte dei soggetti al nuovo regime facoltativo **OSS** (One Stop Shop), il mini sportello unico che consente alle aziende di dichiarare e versare l'IVA dovuta per *e-commerce* e vendite a distanza a persone che *non sono soggetti passivi IVA* (B2C), stabilite in altri Stati membri. Poiché il termine ordinario del 30 aprile scade di sabato e il 1° maggio è festivo, la scadenza è prorogata al 2 maggio.

Il 1° luglio 2021 sono entrati in vigore i nuovi regimi speciali IVA One Stop Shop (OSS) e Import One Stop Shop (IOSS) per **e-commerce** e **vendite a distanza**, previsti dalla Direttiva UE n. 2455/2017. I regimi OSS/IOSS introducono un sistema europeo di assolvimento dell'IVA centralizzato e digitale che, ampliando il campo di applicazione del MOSS (concernente solo i servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione), ricomprende le seguenti operazioni effettuate nei confronti di **persone fisiche non soggetti IVA (B2C)** e altri cessionari **non tenuti ad applicare l'imposta** sulle operazioni in questione:

- **vendite a distanza di beni importati** in uno Stato membro da territori o Paesi terzi (ad eccezione dei beni soggetti ad accise), spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche indirettamente, o tramite l'uso di un'interfaccia elettronica
- **vendite a distanza intracomunitarie di beni** a partire da uno Stato membro diverso da quello di destinazione, spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche indirettamente, o tramite l'uso di un'interfaccia elettronica
- **vendite nazionali di beni** effettuate da *fornitori presunti* tramite l'uso di un'interfaccia elettronica
- **prestazioni di servizi** da parte di soggetti passivi **non stabiliti nell'UE** o da soggetti passivi stabiliti all'interno dell'UE ma non nello Stato membro di consumo.

Rispetto alla precedente disciplina, dal 1° luglio 2021 le vendite a distanza intracomunitarie di beni sono soggette ad IVA **nello Stato membro di destinazione al superamento della soglia di 10.000 Euro**, unica in tutta l'Unione Europea, salvo opzione per l'imponibilità nello Stato membro di destinazione nel caso in cui il cedente non abbia superato tale limite. Pertanto, al di sotto della soglia, l'IVA sarà dovuta nello Stato membro ove è stabilito il cedente, salvo opzione per l'imposizione nello Stato membro di destinazione dei beni. In caso di superamento della soglia di 10.000 Euro nell'anno precedente o nell'anno in corso l'operazione si considererà in ogni caso territorialmente rilevante, e quindi imponibile ai fini IVA, nello Stato membro di destinazione.

Dal 1° luglio 2021 il regime MOSS, previsto per i soggetti passivi che prestano servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici a privati consumatori, è stato esteso a tutte le tipologie di **servizi rese a privati consumatori**, nonché alle **vendite a distanza intracomunitarie di beni** e a determinate vendite interne di beni facilitate dalle **piattaforme elettroniche**. I soggetti iscritti al MOSS alla data del 30 giugno 2021 sono stati automaticamente registrati al nuovo sistema OSS. Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla nostra circolare *Informazioni fiscali 8.6.2021, n. 8*.

L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile agli operatori nazionali registrati al Portale OSS le funzionalità operative per la trasmissione della dichiarazione IVA, da eseguirsi per il **regime speciale OSS** entro la fine del mese successivo al **trimestre di riferimento**, mentre per il **regime speciale IOSS** la cadenza è **mensile**, pertanto la

trasmissione deve essere effettuata entro la fine del mese successivo a quello al quale la dichiarazione si riferisce. Al seguente link è possibile trovare le informazioni rese disponibili dall'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Scade anche, nelle medesime date, il termine per il **versamento** dell'imposta dovuta in base a tale dichiarazione.

Si ricorda che per i soggetti che aderiscono a tali regimi speciali non vi è l'obbligo di fatturazione e registrazione per le operazioni effettuate con controparti stabilite in alcuni Stati membri. Nel caso in cui lo Stato di destinazione richieda l'emissione di fattura, essa deve essere registrata nei registri contabili italiani come *Fuori Campo IVA*. ▲

2.5.2022	Istanza rimborso o compensazione IVA 1° Trimestre 2022
-----------------	---

Scade il termine per la presentazione telematica del modello IVA TR per richiedere il **rimborso** o la **compensazione** dell'IVA a credito per il **primo trimestre 2022**. Poiché il termine ordinario del 30 aprile scade di sabato e il 1° maggio è festivo, la scadenza è prorogata al 2 maggio, primo giorno lavorativo successivo.

Il contribuente può chiedere il **rimborso** qualora sussista una delle seguenti condizioni:

- effettuazione di operazioni soggette ad imposta con **aliquote inferiori** a quelle dell'imposta agli acquisti e alle importazioni;
- svolgimento di **attività non imponibili** di cui agli articoli 8, 8-*bis* e 9, D.P.R. 633/1972, nonché di cessioni intracomunitarie, per un volume superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;
- acquisto e importazioni di **beni ammortizzabili** per un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
- operatori **non residenti** che si sono identificati direttamente in Italia ai sensi dell'art. 35-*ter* ovvero che abbiano formalmente nominato un rappresentante fiscale nello Stato;
- contribuenti che hanno effettuato nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello stato, per un importo superiore al 50% dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate, **prestazioni di lavorazione** relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, ovvero prestazioni di servizi di cui all'art. 19, comma 3, lettera a-*bis*).

Si ricorda che nel caso di richieste di rimborso superiori a **30.000 euro** con riferimento all'intero periodo d'imposta è richiesta la presentazione di **garanzia fideiussoria** o il **visto di conformità**, come segue:

- 1) apposizione del **visto di conformità** da parte di un professionista abilitato o in alternativa sottoscrizione dell'organo incaricato della revisione legale, nonché
- 2) compilazione della **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** per attestare la sussistenza delle previste condizioni di:
 - operatività
 - solidità patrimoniale
 - regolarità dei versamenti contributivi
 - invarianza del soggetto controllante, nel caso di società di capitali non quotate

Ovvero, in alternativa agli adempimenti di cui ai punti 1) e 2) sopra indicati:

- 3) presentazione di **garanzia fideiussoria**.

L'*obbligo* di prestare la garanzia per i rimborsi superiori a 30.000 euro sussiste solo nelle ipotesi di *situazioni di rischio* e cioè quando il rimborso è richiesto:

- a) da soggetti che esercitano un'attività di impresa da **meno di due anni** ad esclusione delle imprese start-up innovative di cui all'art. 25. D.L. 179/2012
- b) da soggetti ai quali, nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati **avvisi di accertamento o di rettifica** da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:
 - 1) al 10 per cento degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro
 - 2) al 5 per cento degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro
 - 3) all'1 per cento degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro;
- c) da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della **cessazione dell'attività**.

In alternativa, è possibile optare per la **compensazione** del credito IVA trimestrale con altri tributi o contributi nel Mod. F24.

L'art. 3, comma 2, D.L. 50/2017 (convertito in L. 96/2017) ha previsto l'obbligo di apposizione del **visto di conformità** per l'utilizzo in compensazione "orizzontale" dei crediti IVA trimestrali al di sopra dell'importo di **5.000 euro** annui riferito all'ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell'anno d'imposta, ai sensi dell'art. 8, comma 18, D.L. 2 marzo 2012, n. 16.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4-bis. D.L. 50/2017, l'**utilizzo in compensazione** dei crediti IVA trimestrali eccedenti il limite di 5.000 euro annui è possibile a decorrere **dal decimo giorno successivo** a quello di presentazione del relativo modello TR (in precedenza, a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del modello stesso).

E' confermato a regime dal 1° gennaio 2022 il limite annuo di **2 milioni di euro** per i crediti tributari e contributivi utilizzabili in **compensazione** orizzontale tramite modello F24, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, previsto dall'art. 34, c. 1, L. 23.12.2000, n. 388.

Tale limite, in precedenza pari a 700.000 euro, era stato provvisoriamente aumentato a 1 milione di euro per l'anno 2020 dall'art. 147, c. 1, D.L. 34/2020 (c.d. "Decreto Rilancio") e a 2 milioni di euro per l'anno 2021 dall'art. 22, D.L. 73/2021 (c.d. "Decreto Sostegni-bis"). L'art. 1, c. 72 della Legge di Bilancio 2022 ha confermato in modo permanente il maggior limite fissato per l'anno 2021.

Si segnala che ai sensi dell'art. 3, D.L. 50/2017, i soggetti che intendono effettuare la **compensazione** di crediti fiscali di qualsiasi importo devono presentare il **Mod. F24 esclusivamente** mediante i **servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (*Entratel* o *Fisconline*) indipendentemente dall'importo netto risultante dal Mod. F24 (in precedenza l'obbligo sussisteva soltanto per i Mod. F24 a saldo zero). ▲

2.5.2022	Detrazione IVA acquisti 2021
-----------------	-------------------------------------

Scade il termine per esercitare il diritto alla **detrazione dell'IVA** relativa ai beni e servizi acquistati nell'**anno 2021**. Ai sensi dell'art. 19, DPR 633/1972 tale diritto sorge nel momento in cui l'imposta diviene **esigibile** ed è esercitato **al più tardi** con la dichiarazione IVA relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto. Le relative fatture devono essere registrate anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

Ciò significa che le fatture d'acquisto **ricevute nel 2021 e non registrate entro il 31 dicembre** possono essere registrate al più tardi entro il termine di presentazione della **dichiarazione annuale IVA** per l'anno 2021, che scade il 2 maggio 2022 (vedi *scadenza successiva*). In tal caso, le fatture registrate tardivamente devono essere annotate in un'**apposita sezione del registro IVA acquisti**, e il relativo credito concorre a formare il saldo della dichiarazione annuale IVA per l'anno 2021.

Analogamente, le **note di variazione in diminuzione** che riducono in tutto o in parte l'ammontare imponibile di operazioni attive, il cui presupposto si è verificato **nell'anno 2021**, devono essere **emesse e registrate** al più tardi entro la data di presentazione della **dichiarazione IVA** per l'anno 2021. Se **registrate tardivamente nel 2022**, esse devono essere annotate in un'**apposita sezione del registro IVA vendite** e il relativo credito non confluisce nella liquidazione del mese di annotazione, bensì nel saldo della dichiarazione annuale IVA per l'anno 2021.

L'eventuale **saldo IVA a credito** della dichiarazione annuale può essere riportato a nuovo in compensazione verticale od orizzontale, oppure richiesto a rimborso. ▲

2.5.2022	Dichiarazione annuale IVA 2022 anno 2021
-----------------	---

Scade il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA 2022 relativa all'anno 2021, ai sensi dell'art. 8, DPR 322/1998 e successive modificazioni. Poiché il termine ordinario del 30 aprile scade di sabato e il 1° maggio è festivo, la scadenza è prorogata al 2 maggio, primo giorno lavorativo successivo.

Il modello per la dichiarazione e le relative istruzioni di compilazione, approvati con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 11160 del 14 gennaio 2022, sono reperibili sul sito internet dell'Agenzia entrate al seguente link:

www.agenziaentrate.gov.it

Si ricorda che, qualora la società riporti un **credito di imposta**, è necessario indicare nel **quadro VX del modello IVA** se tale credito viene portato in **compensazione** o chiesto a rimborso, come segue:

Caso 1: Compensazione

Si segnala che ai sensi dell'art. 10, D.L. 78/2009, dell'art. 8, D.L. 16/2012 e dell'art. 17, D.Lgs. 241/1997 l'utilizzo in compensazione del credito IVA annuale avviene come segue (vedi *Informazioni fiscali 3.2.2015*):

- **fino a 5.000 euro:** senza alcun adempimento preventivo
 - *utilizzando esclusivamente i servizi telematici Entratel o Fisconline se la delega F24 è a saldo zero* (vedi *Informazioni fiscali 4.9.2014*)
- **oltre 5.000 euro:**
 - *previa apposizione del visto di conformità da parte di un professionista abilitato o la sottoscrizione alternativa dell'organo incaricato della revisione legale*
 - *previa presentazione della dichiarazione IVA da cui emerge il credito*
 - *a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione stessa*
 - *utilizzando esclusivamente i servizi telematici Entratel o Fisconline.*

Inoltre, è necessario indicare nella dichiarazione IVA l'eventuale cessione del credito IVA nell'ambito del Consolidato Fiscale ai sensi dell'art. 7, D.M. 9 giugno 2004.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 30, comma 4, L. 23 dicembre 1994, n. 724, per le **società e gli enti non operativi** (c.d. *società di comodo*) il credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale non può essere utilizzato in compensazione nel modello F24. Inoltre, come precisato con la Circ. 4 maggio 2007, n. 25, i seguenti soggetti **perdono definitivamente il diritto al rimborso del credito IVA annuale:**

- società di comodo in tutto il triennio 2019-2021;

- società che nel triennio 2019-2021 non hanno effettuato operazioni rilevanti ai fini IVA non inferiori all'importo che risulta dall'applicazione delle percentuali di cui all'articolo 30, comma 1, L. 724/1994.

Nel caso di credito risultante da *dichiarazione integrativa* relativa ad anni pregressi presentata nel 2021, esso deve essere riportato nella dichiarazione IVA 2022 e può essere richiesto a rimborso, in presenza dei requisiti previsti in relazione all'anno di competenza, ovvero utilizzato **esclusivamente in compensazione orizzontale** con debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa stessa (art. 8, comma 6-*quater*, D.P.R. 322/1998, come modificato dall'art. 5, D.L. 193/2016).

Si ricorda che **l'indebita compensazione** di crediti IVA è punita con la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento della somma compensata, nonché, nel caso di crediti superiori a **Euro 50.000**, con la **sanzione penale** consistente nella reclusione da sei mesi a due anni ai sensi dell'art. 10-*quater*, D.Lgs. 10.3.2000, n. 74. L'estinzione del debito tributario a seguito di pagamento dello stesso costituisce causa di non punibilità penale ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 74/2000 modificato dal D.Lgs. 158/2015.

Inoltre, ai sensi dell'art. 31, D.L. 31.5.2010, n. 78 la **compensazione** dei crediti relativi alle imposte erariali è **vietata** fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento. In caso di inosservanza del divieto di cui sopra si applica la sanzione del 50 per cento dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato.

Caso 2: Rimborso

Il rimborso del credito IVA annuale può essere richiesto, nei casi previsti, come segue:

- **fino 30.000 euro:**
presentazione della dichiarazione annuale IVA da cui emerge il credito richiesto a rimborso
- **oltre 30.000 euro:**
presentazione della dichiarazione annuale IVA da cui emerge il credito richiesto a rimborso, e sono richiesti i seguenti ulteriori adempimenti:
 - 1) *apposizione del **visto di conformità** da parte di un professionista abilitato o in alternativa sottoscrizione dell'organo incaricato della revisione legale*
 - 2) *compilazione della **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** per attestare la sussistenza delle previste condizioni di:*
 - operatività
 - solidità patrimoniale

- regolarità dei versamenti contributivi
- invarianza del soggetto controllante, nel caso di società di capitali non quotate

Ovvero, in alternativa agli adempimenti di cui ai punti 1) e 2) sopra indicati:

3) *presentazione di garanzia fideiussoria*

In ogni caso è richiesta la presentazione di garanzia fideiussoria da parte di:

- a) contribuenti che non presentano la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
- b) contribuenti che esercitano un'attività d'impresa da **meno di due anni**
- c) contribuenti ai quali, **nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso**, sono stati notificati **avvisi di accertamento o di rettifica** per qualsiasi imposta, per importi superiori alle soglie previste dall'art. 38-bis, comma 4, lett. b), DPR 633/1972 in relazione agli importi dichiarati
- d) contribuenti che richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attività. ▲

2.5.2022	Opzione consolidamento liquidazioni IVA di gruppo anno 2022
-----------------	--

Le società controllanti e controllate che intendono avvalersi della facoltà di consolidare le liquidazioni e i versamenti IVA prevista dal D.M. 13 dicembre 1979 devono esercitare la relativa opzione nella dichiarazione annuale IVA presentata nell'anno in cui viene effettuato il consolidamento. Pertanto, per consolidare le liquidazioni e i versamenti IVA dell'anno 2022 tale opzione deve essere esercitata nella dichiarazione IVA 2022 relativa all'anno 2021 compilando il nuovo **quadro VG** "Adesione al regime previsto per le società controllanti e controllate", in sostituzione del modello IVA 26.

Il quadro è costituito dalla **sezione I** per l'indicazione dei dati relativi alle società commerciali che partecipano alla compensazione IVA e dalla **sezione II** per l'indicazione dei dati relativi alle società che partecipano alla catena di controllo ma non alla compensazione IVA.

Le società controllate trasferiranno periodicamente alla controllante, a decorrere dall'anno in cui è esercitata l'opzione, il risultato delle liquidazioni IVA periodiche (a debito o a credito). La società controllante compenserà periodicamente le singole posizioni IVA effettuando, se dovuto, il relativo versamento.

L'adesione alla procedura è possibile a condizione che il **requisito del controllo sussista** almeno alla data del 1° luglio dell'anno precedente. Con riferimento al periodo d'imposta 2022 (per aderire alla procedura dal 1° gennaio), il controllo deve sussistere **al 1° luglio 2021**. ▲

2.5.2022	Versamento annuale imposta di bollo documenti informatici
-----------------	--

Scade il termine per il **versamento** in unica soluzione **dell'imposta di bollo sui documenti informatici** rilevanti ai fini tributari emessi o utilizzati durante l'anno *diversi dalle fatture elettroniche*, quali fatture non elettroniche, atti, altri documenti e registri contabili conservati in modalità sostitutiva.

Ai sensi dell'art. 6, D.M. 17 giugno 2014, il versamento di tale imposta è dovuto, in unica soluzione, **entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio**. Il termine ultimo per il versamento dell'imposta di bollo sui documenti informatici 2021 per i **soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare** scade il 2 maggio 2022, essendo il 30 aprile un sabato e il 1° maggio festivo.

Il versamento deve essere effettuato mediante **Mod. F24 telematico**, sezione Erario, utilizzando il **codice tributo 2501**, denominato "*Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – articolo 6 del decreto 17 giugno 2014*". ▲

2.5.2022	Comunicazione trimestrale dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. esterometro)
-----------------	--

Scade il termine per l'invio telematico della **comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, c.d. esterometro**, riferito al 1° trimestre 2022. Poiché il termine ordinario del 30 aprile scade di sabato e il 1° maggio è festivo, la scadenza è prorogata al 2 maggio, primo giorno lavorativo successivo.

Con decorrenza **1° gennaio 2019** è stata introdotto l'obbligo di emissione della fatturazione elettronica ed è stata soppressa la comunicazione delle fatture emesse e ricevute (c.d. *spesometro*). Rimangono escluse da tale semplificazione le fatture emesse nei confronti di e ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. Per tali operazioni, gli operatori stabiliti sono obbligati a trasmettere le seguenti informazioni secondo il tracciato e le regole di compilazione previste:

- dati identificativi del cedente/prestatore;
- dati identificativi del cessionario/committente;
- data del documento comprovante l'operazione;
- data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
- numero del documento;
- base imponibile;
- aliquota IVA applicata e imposta ovvero, ove per le operazioni che non richiedono l'evidenziazione dell'imposta in fattura, la tipologia dell'operazione (codice natura).

La comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche per mezzo del Sistema di Interscambio (SdI).

La trasmissione telematica è effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione e annotazione ai fini della liquidazione IVA del documento comprovante l'operazione. Per data di ricezione si intende la data di registrazione dell'operazione ai fini della liquidazione dell'IVA. Per le sole fatture emesse, le comunicazioni in oggetto possono essere eseguite trasmettendo al sistema dell'Agenzia delle entrate l'intera fattura emessa, con apposito formato XML e compilando solo il campo "*CodiceDestinatario*" con un codice convenzionale "XXXXXXXX", come indicato nelle relative specifiche tecniche.

Si ricorda che le operazioni effettuate **a partire dal 1° luglio 2022** con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato devono essere comunicate *individualmente* all'Agenzia delle entrate tramite il Sistema di Interscambio (SdI) utilizzando il formato della **fattura elettronica** (vedi *Informazioni fiscali 4.1.2022, n. 2*). Pertanto, per le sole operazioni effettuate nel primo semestre 2022 le comunicazioni di cui sopra potranno essere trasmesse secondo le attuali modalità (c.d. "*esterometro*") e con cadenza trimestrale. Consigliamo di aggiornare tempestivamente il software di fatturazione per poter soddisfare i **nuovi requisiti** che entreranno in vigore nel **secondo semestre 2022**.

Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere si applica la **sanzione amministrativa** di 2 euro per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 500 euro, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non si applica l'istituto del cumulo giuridico. ▲

* * *

22Info06

MD/SF

Le *Informazioni fiscali* sono riservate ai clienti dello *Studio Picolli, Difino & Associati*. Esse illustrano alcuni provvedimenti fiscali di particolare interesse e segnalano le principali scadenze tributarie *annuali o trimestrali*. L'elenco delle principali scadenze tributarie *mensili* è a disposizione dei clienti dello Studio sul sito internet www.pdatax.com.

Le *Informazioni fiscali* e le altre circolari predisposte dallo Studio non contengono una trattazione completa degli argomenti segnalati e non costituiscono un parere professionale.

Lo *Studio Picolli, Difino & Associati* non assume alcuna responsabilità circa eventuali lacune o inesattezze delle proprie circolari informative. I clienti che necessitano di un parere professionale circa gli argomenti trattati sono pregati di contattare i professionisti dello Studio.